

REGOLAMENTO (CE) N. 820/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2000

relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CE ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 465/2000 della Commissione, del 29 febbraio 2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 465/2000 ammette il cumulo di origine CE/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, nei limiti di un quantitativo di 3 340 tonnellate di zucchero nel periodo di validità di detto regolamento. Nel mese di marzo 2000 sono stati rilasciati titoli d'importazione per 3 000 tonnellate di zucchero.
- (2) Nel mese di aprile 2000 sono state presentate alle autorità nazionali, conformemente al regolamento (CE) n. 465/2000, tre domande relative al rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il saldo disponibile di 340 tonnellate.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 465/2000, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/97, prevede che se le

domande di titoli determinano il superamento del quantitativo annuo di 3 340 tonnellate di zucchero, la Commissione adotta un regolamento recante fissazione del coefficiente uniforme di riduzione da applicare ad ogni domanda depositata e sospende la presentazione di nuove domande per il periodo di validità di detto regolamento.

- (4) La Commissione deve pertanto fissare il coefficiente di riduzione per il rilascio dei titoli d'importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli ai sensi del regolamento (CE) n. 465/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accolte le domande di titoli d'importazione presentate, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 465/2000, il 7 aprile 2000 per i quantitativi rispettivi di 2 500 tonnellate, 750 tonnellate e 340 tonnellate di zucchero del codice NC 1701 99 10, nei limiti del 9,47075 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

È sospesa la presentazione di nuove domande per il periodo di validità del regolamento (CE) n. 465/2000.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.⁽³⁾ GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 39.⁽⁴⁾ GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.